CANCELLERIA COMUNALE MAGLIASO
Via Cantonale 25, 6983 Magliaso
Tel. 091 606 14 19
cancelleria@magliaso.ch

RICHIESTA CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTO ELETTRICHE

RICHIEDENTE:

Cognome:_____

Nome:_____

Nome azienda:_____

Data di nascita:_____

Nr. di telefono:_____ Mail:_____

Istituto bancario:_____

Nr. IBAN:_____

Intestatario del conto:_____

Il numero di conto è necessario solo per rimborsi superiori a CHF 100.00, per importi inferiori è possibile la restituzione in contanti secondo l'ordinanza.

☐Autorizzo l'utilizzo dell'indirizzo e-mail per l'invio della "Newsletter Regione-Energia Malcantone Ovest" (www.energia-remo.ch).

La richiesta di incentivo dev'essere inoltrata entro tre mesi dalla data di acquisto, fa fede la data riportata sulla fattura d'acquisto o il contratto leasing.

RICHIESTA CONTRIBUTO PER:

Auto elettrica:

Data di acquisto:_____ Marca/Modello:_____

Targa:_____ Data immatricolazione:_____

Rivenditore (Nome negoziante/Indirizzo completo/Telefono/Mail):

_____

_____

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

☐ Copia contratto d'acquisto con giustificativo dell'avvenuto pagamento, o copia contratto leasing
☐ Copia carta grigia nuova automobile e vecchia automobile a benzina o disel
☐ Altro (specificare)_____

Luogo e data:_____ Firma:_____

Estratto "Ordinanza per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile" (del 28 aprile 2025):

Art. 2 Credito disponibile

[1] Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune. Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo.

[2] Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 14 Procedura generale

[1] Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.magliaso.ch.

[2] Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 18 Auto elettriche

[1] Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto una nuova automobile totalmente elettrica che sostituisce un'auto a benzina o diesel immatricolata da almeno cinque anni e intestata a uno dei membri dell'economia domestica:

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) del Comune;
- le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con stabilimento d'impresa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

[2] L'importo concesso è forfettario ed ammonta ad un massimo di **CHF 2'000.00**.

[3] L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo deve corrispondere al richiedente;
- l'automobile deve essere alla prima immatricolazione in Ticino (con targhe ticinesi) e mai immatricolata precedentemente, né in un altro cantone né all'estero;
- l'automobile deve essere acquistata tramite un rivenditore ubicato in Ticino. Fanno eccezioni le marche che non hanno rivenditori ufficiali in Canton Ticino;

[4] Non possono beneficiare a posteriori dell'incentivo le automobili già immatricolate.

[5] Ogni beneficiario ha diritto ad un unico incentivo ogni tre anni in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo è da considerarsi personale.

[6] Il beneficiario non può rivendere l'automobile entro i primi tre anni dall'acquisto. In caso contrario egli deve rimborsare l'incentivo al Comune, secondo i seguenti criteri:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

[7] Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro tre mesi dalla data di acquisto, fa fede la data riportata sulla fattura d'acquisto o il contratto di leasing.

Art. 22 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.